

**Nuovo
calendario
delle
scadenze
fiscali**

Nuovo calendario delle scadenze fiscali

Con la pubblicazione del Decreto Legge del 2 marzo 2020 n. 9 recante una serie di misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è entrato in vigore il nuovo calendario delle scadenze fiscali.

Nello specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del DL n. 9/2020, viene anticipata al **1° gennaio 2020** l'entrata in vigore (inizialmente prevista per il 1° gennaio 2021) dei termini del calendario dell'assistenza fiscale, così come modificati dalla manovra fiscale (art. 16-bis, co. 5 del DL n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019).

Nuovo termine per la presentazione del modello 730

Nello specifico, già a decorrere dal **1° gennaio 2020** sono in vigore nuovi termini per la presentazione del modello 730: viene indicato nel **30 settembre**, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato), il termine per la presentazione del modello all'Agenzia delle entrate.

Trasmissione telematica dei modelli 730

Sempre con decorrenza **2020**, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro il:

| Termine | Fattispecie |
|---------------------|---|
| 15 giugno | per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio |
| 29 giugno | per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno |
| 23 luglio | per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio |
| 15 settembre | per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto |
| 30 settembre | per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre |

Resta tuttavia fermo che prima della trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e

i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Conguagli in capo al contribuente

Per effetto della previsione dei nuovi termini per la trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2020 vengono ridefinite anche le scadenze per effettuare in capo al contribuente, da parte del sostituto d'imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli stessi.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Allo stesso modo, le somme risultanti a credito vengono rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Certificazione Unica

Per il solo anno 2020, però, i nuovi termini del **16 marzo** di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del DPR n. 322/1998 sono differiti al **31 marzo di detto anno**, a causa delle difficoltà che i datori di lavoro possono incontrare a seguito delle limitazioni imposte dalle misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia.

Nello specifico, il differimento del termine del **16 marzo al 31 marzo** riguarda:

- la consegna della certificazione unica (CU) ai soggetti sostituiti;
- la trasmissione telematica, delle certificazioni stesse, all'Agenzia delle Entrate che avrebbero dovuto essere trasmesse il 9 marzo (il 7 marzo quest'anno cade di domenica).

A decorrere dal **2021**, i termini per entrambi detti adempimenti sono individuati nel **16 marzo**.

La consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera), viene confermata per il 2020 al **31 marzo**.

Invece, viene differita dal **2021** la previsione secondo la quale l'Agenzia delle Entrate rende

disponibili agli interessati i dati delle Certificazioni Uniche pervenute, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet.

Comunicazione all'Agenzia di oneri deducibili e detraibili

È differito al **31 marzo 2020** il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto lo scorso **28 febbraio**.

Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti, ad esempio:

- gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
- i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza complementare;
- i contributi sanitari versati senza il tramite del sostituto d'imposta e le spese sanitarie rimborsate da Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
- le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri.

Rientrano nella proroga al **31 marzo** anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Dichiarazioni precompilate

Il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate viene conseguentemente differito dal 15 aprile al **5 maggio 2020**.

**Per maggiori informazioni, potete contattare
Davide Rossetti, Name Partner
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it),
o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro
Studi (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it).**

Per maggiori informazioni,
potete contattare:

Davide Rossetti, Name Partner
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)),

o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122
Milan | MorriRossetti.it